

REPERTORIO N. 9487

RACCOLTA N. 6793

MODIFICA DI STATUTO

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore otto e minuti trenta, nel mio studio secondario in Viale Italia n. 24, in Comune di

Tirano, 10 settembre 2024

Innanzi a me Avv. Cecilia Corradini, Notaio in Bormio, iscritta presso il Collegio Notarile di Sondrio, è presente il signor Pozzi Marino nato a Sondalo (SO) il giorno 24 luglio 1943, residente a Sondalo (SO) Piazza della Repubblica n. 2, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta "SUL SICOMORO E.T.S.", con sede in Sondalo (SO) Piazza della Repubblica n. 2, codice fiscale numero 92023800144, costituita con atto a rogito Notaio Giandomenico Schiantarelli di Tirano del 29 aprile 2011 numero 108472/37569 di repertorio, registrato a Tirano il 20 maggio 2011 al numero 828 serie 1T.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale

PREMESSO

- che l'Associazione non riconosciuta "SUL SICOMORO E.T.S.", allora denominata "Insieme per l'oncologia e l'ematologia Alta Valtellina Onlus", nell'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024, al fine di adeguarsi alla normativa del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ha adottato un nuovo statuto sociale conferendo al Presidente il potere di apportare allo Statuto quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità, il tutto come risulta dal verbale a mio rogito in pari data numero 9220/6583 di repertorio, registrato a Sondrio il 27 giugno 2024 al numero 5578 serie 1T;

- che a seguito di richiesta di iscrizione dell'Associazione al "RUNTS" come previsto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) il responsabile del suddetto Registro per la Provincia di Sondrio con lettera in data 21 agosto 2024 ha comunicato che per procedere all'iscrizione dell'Associazione nel "RUNTS" occorre apportare alcune modifiche allo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024 relative alla previsione dell'ammissione quali soci di sole persone fisiche maggiorenni, con esclusione quindi dei minorenni, alla previsione che il mancato pagamento della quota associativa possa comportare la riduzione o esclusione dai diritti associativi, alla possibilità che l'assemblea in prima e seconda convocazione siano convocate nello stesso giorno ed alla necessità di precisare che qualora, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 117/2017, fosse necessaria la nomina dell'Organo di Revisione Legale, se la revisione legale venisse svolta dall'Organo di Controllo, i componenti del medesimo dovranno essere iscritti nel registro dei Revisori Legali.

QUANTO SOPRA ESPOSTO

Il signor Pozzi Marino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta "SUL SICOMORO E.T.S.", in ottemperanza a quanto richiesto dal responsabile del

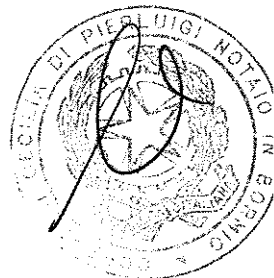
REGISTRATO

A SONDRIO

Addì 16 settembre 2024

Num. 7824 Serie 1T

Totale € 245,00



"RUNTS" per la Provincia di Sondrio con lettera in data 21 agosto 2024, in forza dei poteri conferitigli dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024:.....

- modifica gli articoli 5 (cinque), 10 (dieci), 11 (undici) e 20 (venti) dello statuto sociale nel testo che segue:.....

#### "ARTICOLO 5. GLI ASSOCIATI.....

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.....

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e che si impegnano a realizzarle e che, pertanto, si riconoscono ed accettano il presente Statuto.....

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.....

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati, né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione."

#### "ARTICOLO 10. ASSEMBLEA.....

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, nonché quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte di almeno un quarto degli associati.....

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, datato e sottoscritto dal Presidente, da comunicare agli associati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.....

L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.....

La comunicazione dell'avviso può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da inviare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione.....

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La prima e la seconda convocazione sono fissate in giorni diversi.....

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi."

#### "ARTICOLO 11. ASSEMBLEA ORDINARIA.....

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.....

L'Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti gli associati ed i membri del Consiglio Direttivo.....

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in mancanza di entrambi, da un associato nominato dall'Assemblea.....

L'Assemblea è composta dagli associati.....

Ogni associato ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti le approvazioni e le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché la nomina degli organi.....

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero massimo di tre associati (è portatore fino ad un massimo di tre deleghe). La delega, in originale, deve essere allegata al verbale dell'Assemblea.....

Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato, secondo le modalità indicate nel presente articolo, tramite i soggetti che ne hanno la potestà genitoriale.....

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.....

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.....

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.....

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.".....

"ARTICOLO 20. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può altresì essere esercitata dall'Organo di Controllo, purché tutti i suoi componenti siano Revisori Legali iscritti nel relativo registro.".....

- dà atto che il testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata a seguito delle modifiche apportate ed invariato in ogni altra sua parte, è quello che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A"......

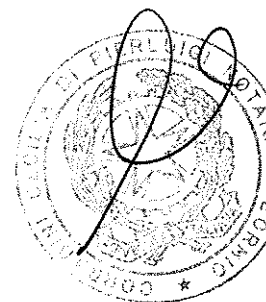
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.....

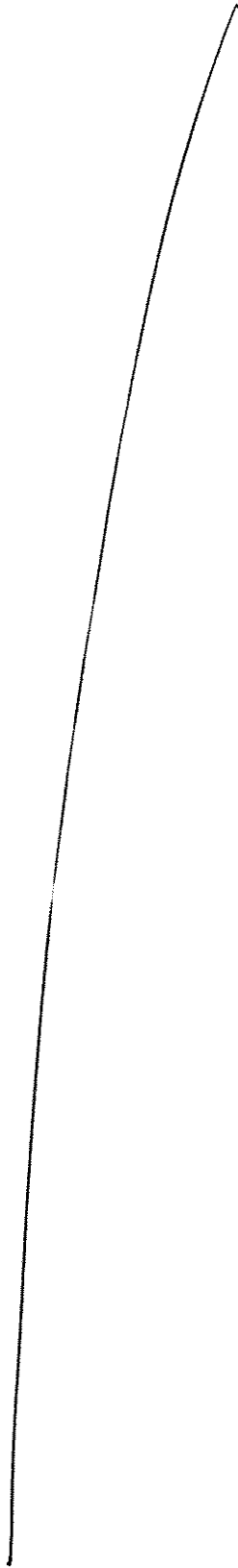
Richiesto  
io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive, unitamente allo allegato, con me Notaio, alle ore otto e minuti cinquanta.....

Consta di due fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per sei intere pagine e fin qui di questa settimana.....

F.to Marino Pozzi

Cecilia Corradini L.S.





STATUTO

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione, avente natura di ente senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, denominata "SUL SICOMORO E.T.S.", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 2. SEDE

L'Associazione ha sede in Sondalo (SO), Piazza della Repubblica n. 2.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

ARTICOLO 3. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

ARTICOLO 4. SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue senza fine di lucro finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1, del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, L. 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2006 e successive modificazioni (lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/02/2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06/06/2001, e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

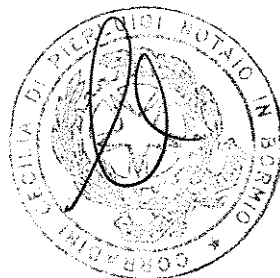
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 (lett. i).

In particolare l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie, dell'assistenza sociale, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della organizzazione e gestione di attività culturali, avendo sempre come scopo primario il "Welfare-culturale".

A tal fine l'Associazione:

- offre sostegno psicologico individuale o di gruppo a persone con fragilità e ai loro familiari;
- promuove attività di formazione, sensibilizzazione e di prevenzione



di comportamenti dannosi per la salute e l'ambiente, con attenzione privilegiata ai giovani;.....

- aspetto culturale:.....

= promuove l'interesse per la storia, l'arte in tutte le sue forme, la cultura, il territorio con scambi di saperi e di competenze;.....

= valorizza l'arte, la bellezza, la cultura come modalità in grado di incidere sul benessere personale e sulla psicologia delle persone;.....

- promuove ed attua forme di collaborazione e integrazione con progetti di altri enti non lucrativi che operano per le medesime finalità;.....

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative aventi le finalità sopraindicate.....

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.....

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.....

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8, 16 e 17, D.Lgs. 117/2017. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.....

**ARTICOLO 5. GLI ASSOCIATI**.....

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.....

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e che si impegnano a realizzarle e che, pertanto, si riconoscono ed accettano il presente Statuto.....

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.....

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati, né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.....

**ARTICOLO 6. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**.....

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione al Consiglio Direttivo di apposita richiesta scritta da parte degli interessati, i quali si impegnano ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.....

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile. Sull'appello l'Assemblea decide a maggioranza.....

La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è assunta con delibera motivata del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o pregiudizievole al buon andamento dell'ente. La delibera di esclusione è assunta previa convocazione dell'associato, cui devono essere contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso la delibera di esclusione l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei soci, la quale decide a maggioranza.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### ARTICOLO 7. DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di partecipare alle attività e di utilizzare le strutture dell'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

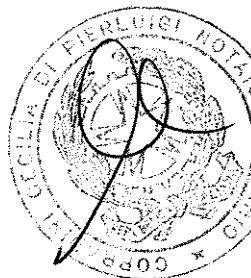
I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

#### ARTICOLO 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;



- 3) il Presidente.....
- 4) il Vice-Presidente.....
- 5) il Segretario-Tesoriere.....
- 6) il Comitato Scientifico.....
- 7) l'Organo di Controllo (eventuale);.....
- 8) l'Organo di Revisione (eventuale).....

Tutte le cariche sociali sono gratuite.....

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, co. 5, D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, Cod. Civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso, previa delibera del Consiglio Direttivo, delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.....

#### ARTICOLO 9. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.....

L'Assemblea dei soci:.....

- stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;.....
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;.....
- approva il bilancio di esercizio;.....
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;.....
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo, che respingono domande di ammissione o che procedono alla esclusione degli associati;.....
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;.....
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;.....
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;.....
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;.....
- delibera su ogni proposta ad essa sottoposta dall'associato o da ogni organo dell'Associazione;.....
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.....

I regolamenti interni di cui ai punti precedenti sono pubblicati mediante affissione nella sede sociale.....

#### ARTICOLO 10. ASSEMBLEA.....

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, nonché quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte di almeno un quarto degli associati.....

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, datato e sottoscritto dal Presidente, da comunicare agli associati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.....

L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.....

La comunicazione dell'avviso può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da inviare al recapito risultante

dal libro dei soci oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La prima e la seconda convocazione sono fissate in giorni diversi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ARTICOLO 11. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti gli associati ed i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in mancanza di entrambi, da un associato nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea è composta dagli associati.

Ogni associato ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti le approvazioni e le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché la nomina degli organi.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero massimo di tre associati (è portatore fino ad un massimo di tre deleghe). La delega, in originale, deve essere allegata al verbale dell'Assemblea.

Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato, secondo le modalità indicate nel presente articolo, tramite i soggetti che ne hanno la potestà genitoriale.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

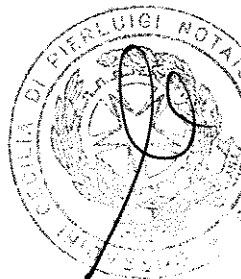
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

#### ARTICOLO 12. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### ARTICOLO 13. CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare e tra gli altri:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determina la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, a scrutinio segreto e con sistema uninominale. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti. In caso di parità tra due o più candidati prevale il candidato più anziano.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili per due mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 Cod. Civ., riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter Cod. Civ.

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio, uno dei consiglieri rimasti in carica convoca l'Assemblea per la elezione del sostituto. Il consigliere subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Organo Amministrativo.

Nel caso in cui sia l'intero organo a venir meno, l'Assemblea, convocata da un associato, elegge il nuovo Consiglio, il quale dura in carica cinque anni.

#### ARTICOLO 14. CONSIGLIO DIRETTIVO - SEDUTE

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato almeno cinque giorni prima, secondo le modalità stabilite a maggioranza dall'organo medesimo nella prima seduta dopo la nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica.

Le riunioni sono convocate presso la sede sociale o comunque in altra sede, purché in Italia.

È previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere

che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ARTICOLO 15. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Presidente e Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli attribuisce, in generale e di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali.

In caso di urgenza, il Presidente può procedere autonomamente ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che vengono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice-Presidente.

#### ARTICOLO 16. SEGRETARIO-TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno del consiglio stesso. Il Segretario-Tesoriere cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione, provvedendo a riscossioni e pagamenti.

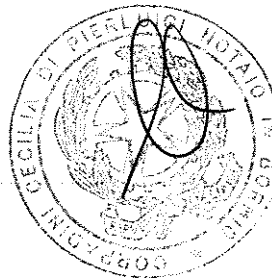
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi lo sostituisce.

Al Segretario-Tesoriere, unitamente al Presidente e al Vice-Presidente spetta disgiuntamente la firma sul conto bancario, intestato all'Associazione e aperto presso un istituto di credito.

#### ARTICOLO 17. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo dell'Associazione ed è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra le personalità distintesi nei campi di



attività dell'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Il Comitato Scientifico, in particolare, ha il compito di:

- studiare, concepire o coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali dell'Associazione;
- segnalare e descrivere i settori di intervento e di sviluppo dell'attività e il ruolo dell'Associazione;
- collaborare alla definizione della politica dell'Associazione;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dall'attività dell'Associazione;

Tale organo può intervenire di propria iniziativa o su richiesta degli organi dell'Associazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell'attività della stessa.

#### ARTICOLO 18. NORME COMUNI

Per tutti gli organi collegiali, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli, il voto è palese, ad eccezione dell'elezione da parte dell'Assemblea dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché per i voti relativi a persone. La disposizione del precedente comma può essere derogata con il consenso unanime dei presenti.

Di ogni riunione degli organi collegiali dell'Associazione deve essere redatto verbale a cura del Segretario-Tesoriere, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, a cura del soggetto nominato a maggioranza dei presenti.

Tutti i verbali sono inseriti nel Registro tenuto a cura del Segretario-Tesoriere.

#### ARTICOLO 19. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, co. 2, Cod. Civ., e in ogni altro caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Il componente unico deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ARTICOLO 20. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può altresì essere esercitata dall'Organo di Controllo, purché tutti i suoi componenti siano Revisori Legali iscritti nel relativo registro.

#### ARTICOLO 21. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, co. 1, D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 22. I BENI

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### ARTICOLO 23. ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell'Associazione decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 24. BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### ARTICOLO 25. BILANCIO SOCIALE

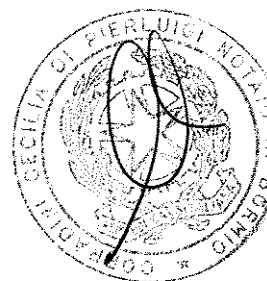
È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 26. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, co. 2, D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ARTICOLO 27. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,



salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017. Ai fini della devoluzione del patrimonio è obbligatorio il parere del RUNTS.  
ARTICOLO 28. LE CONVENZIONI.....

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.....

#### ARTICOLO 29. PERSONALE RETRIBUITO.....

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.....

#### ARTICOLO 30. VOLONTARI.....

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8, 16 e 17 D.Lgs. 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. Il ricorso all'attività di volontari è deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvede alla iscrizione nell'apposito registro.....

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 455/2000, n. 445, purché non superino i limiti di cui all'art. 17, co. 4, D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.....

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.....

#### ARTICOLO 31. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI.....

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari, di cui si avvale, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.....

#### ARTICOLO 32. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.....

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:.....

- a) il libro degli associati o aderenti;.....
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;.....
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;.....
- d) eventuale registro dei volontari.....

I libri di cui alle lettere a), b), d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma,

sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.....

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso entro dieci giorni.....

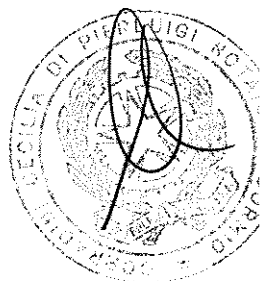
L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.....

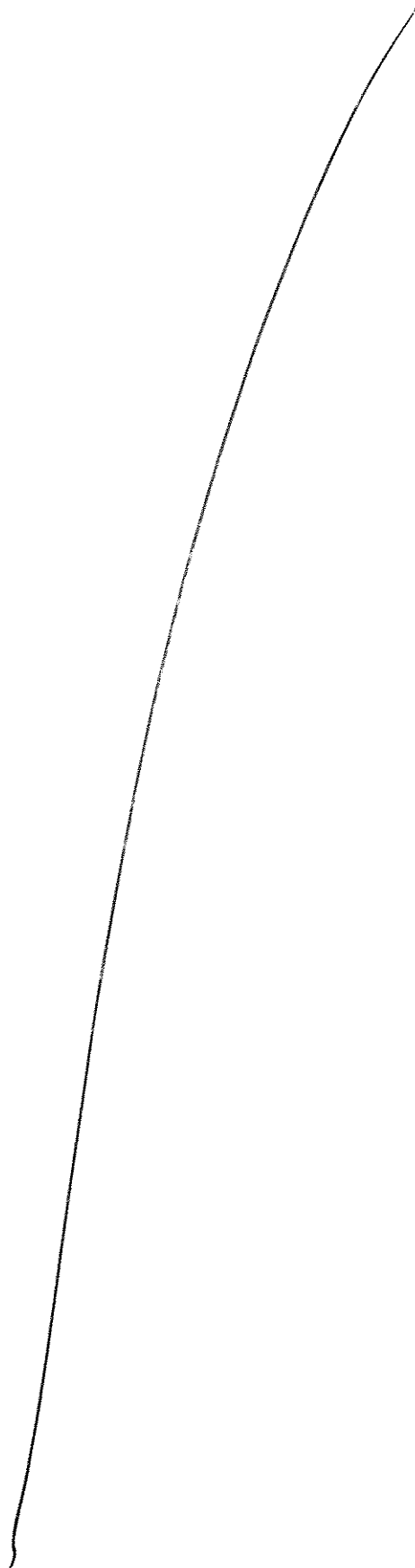
ARTICOLO 33. DISPOSIZIONI FINALI.....

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.....

F.to Marino Pozzi

Cecilia Corradini L.S.





Copia conforme all'originale stesa su quindici  
facciate che si rilascia per uso amministrativo.  
Bormio, li 16 settembre 2024

*Lucia Caradine*



